

**PAL S.r.l.**

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**

**Rev. 1  
12 febbraio 2020**

## **INDICE**

### **Glossario dei termini**

## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1 - I riferimenti normativi**

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 - Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 L'apparato sanzionatorio
- 1.4 Le vicende modificative dell'Ente
- 1.5 I gruppi di imprese
- 1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente
- 1.7 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del modello elaborato da PAL
- 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

### **Capitolo 2 - Descrizione della realtà aziendale di PAL**

- 2.1 Assetto organizzativo generale di PAL
- 2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale

### **Capitolo 3 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione**

- 3.1 La costruzione del Modello
- 3.2 Analisi dei rischi
- 3.3 Predisposizione del Modello
- 3.4 Le Attività Sensibili

### **Capitolo 4 – Organismo di Vigilanza**

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV")
- 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Segnalazioni e reporting verso l'Organismo di Vigilanza

### **Capitolo 5 - Il sistema disciplinare**

- 5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti
- 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori
- 5.3 Misure nei confronti dei Sindaci

### **Capitolo 6 -La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno di PAL**

- 6.1 Le aree di rischio dell'attività di PAL
- 6.2 La procedura di adozione del Modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

\* \* \*

## **PARTE SPECIALE**

### **Premessa: funzione e struttura della Parte Speciale**

#### **Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1. La fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del

D.Lgs. 231/2001)

2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale II - I reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*opties* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale III – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
3. Documenti recepiti dal Modello
4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.
- 5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie
- 5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza
- 5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza
- 5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai Dipendenti e alle altre parti interessate
6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale IV – I delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali (art. 24 *-bis* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti informatici e

trattamento illecito dei dati personali

4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **Parte Speciale V – I reati Ambientali**

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - *undecies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **Parte Speciale VI – I reati contro Industria e Commercio**

1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 – *bis 1* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## **Glossario dei termini**

**Azienda** – PAL, con sede legale in Via delle Industrie 6/B 31047 Ponte di Piave (TV), avente quale oggetto sociale la costruzione e manutenzione di macchine e impianti per le industrie del legno e per qualsiasi tipo di lavorazione e produzione, nonché relativa assistenza tecnica (di seguito indicata anche come PAL).

**Aree sensibili** – Aree aziendali nell'ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**Attività sensibili** – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**Azienda** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da PAL per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

**CCNL** – Contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanico.

**Collaboratori** – Soggetti che sono legati a PAL da rapporti di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscono nell'interesse o in nome e per conto dell'Ente.

**Consulenti** – Soggetti che esercitano la loro attività in favore di PAL in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**Decreto** – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

**Destinatari** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, *partners* di PAL che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**Dipendenti** – Soggetti legati a PAL da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**Documenti** – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda.

**Ente** – “PAL s.r.l.” (di seguito PAL).

**Linee guida** – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Grazie e Giustizia in data 21 luglio 2014.

**Mappatura delle aree di rischio** – Selezione delle aree aziendali nell'ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**Modello** – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Normativa di riferimento nazionale** – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**Normativa di riferimento dell’Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell'ambiente”.

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

**OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di verificare la sua adeguatezza.

**Operazione Sensibile** – Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili.

**P.A.** – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all’Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Partners** – Soggetti che affiancano PAL in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. partnership, joint venture, appalti etc.).

**Portatori di interesse** – I soci, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di PAL (es: procuratori, delegati).

**Reati** – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**Soci** – I proprietari di quote di PAL.

**Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di PAL o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente.

**Successive integrazioni e modificazioni** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis.1* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* del D.Lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25 *undecies* del D.Lgs.

231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).

## PARTE GENERALE

### Capitolo 1 – I riferimenti normativi

#### 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, ed emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell'Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio in quanto:

- l'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

#### 1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art.



*25-quinquies*;

- abuso di informazioni (cosiddetto *market abuse*, legge 62/2005) – il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-sexies*;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) – il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-septies*;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-octies*, ulteriormente integrato dalla Legge 186/2014;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-novies*;
- reati informatici e trattamento illecito di dati – la legge 48/2008 ha inserito l'art. *24-bis* nel D.Lgs. 231/2001;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *24-ter*;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-bis.1*;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-decies*;
- reati ambientali – il D.Lgs. 121/11 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-undecies*, ulteriormente integrato dalla Legge 68/2015;
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. *25-ter* del D.Lgs. 231/2001;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109/12 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-duodecies*;
- reato di razzismo e xenofobia – la Legge 167/17 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. *25-terdecies*;
- reati di frodi sportive ed esercizio abusivo di giochi d'azzardo – la Legge 157/2019 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. *25-quaterdecies*;
- reati tributari – la Legge 157/2019 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. *25-quinquiesdecies*.

### **1.3 L'apparato sanzionatorio**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

#### ***i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria***

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12 D. Lgs. n. 231/2001, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### ***ii) Le Sanzioni Interdittive***

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito Dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);
- in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ii) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - iii) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001). Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### ***iii) La Confisca***

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### ***iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna***

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

## **1.4 Le vicende modificative dell'Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'Ente *«risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli

associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) dell'Ente scisso sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese**

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità.

Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto.

Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla *holding* del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

## **1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

1°) l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);

4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

## **1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dall'Azienda**

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di PAL si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia il 21 luglio 2014.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex* D.Lgs 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, l'Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella Parte Speciale delle Linee Guida).

## 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

| Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REATI-PRESUPPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANZIONI PECUNIARIE                                                                                                                                                   | SANZIONI INTERDITTIVE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                           |
| Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REATI-PRESUPPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANZIONI PECUNIARIE                                                                                                                                                   | SANZIONI INTERDITTIVE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617- quater c.p.</b>)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-bis c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-ter c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-quater c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b>)</p> | <p>Da cento a cinquecento quote</p>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> |
| <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-quinquies c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Fino a trecento quote</p>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                                       |
| <p>Falsità nei documenti informatici (<b>art. 491 -bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (<b>art. 640-quinquies c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Fino a quattrocento quote</p>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                           |
| Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REATI-PRESUPPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANZIONI PECUNIARIE                                                                                                                                                   | SANZIONI INTERDITTIVE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Associazione per delinquere diretta alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p> | <p>Da quattrocento a mille quote</p>                                                                                                 | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Da trecento a ottocento quote</p>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                           | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>         | <p>NO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>                                                                                                                                                                   | <p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>  | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> |
| <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-fer, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>                                           | <p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p> | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Traffico di influenze illecite ( <b>art. 346 bis c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fino a duecento quote                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                              | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( <b>art. 453 c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                    | Da trecento a ottocento quote                                                                                           | <p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> |
| Alterazione di monete ( <b>art. 454 c.p.</b> )<br>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( <b>art. 460 c.p.</b> )<br>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ( <b>art. 461 c.p.</b> ) | Fino a cinquecento quote                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false ( <b>art. 455 c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( <b>art. 459 c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                  | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali ( <b>art. 473 c.p.</b> )<br>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( <b>art. 474 c.p.</b> )                                                                                                                              | Fino a cinquecento quote                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ( <b>art. 457 c.p.</b> )<br>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede ( <b>art. 464, co. 2, c.p.</b> )                                                                                                                                                                           | Fino a duecento quote                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione ( <b>art. 464, co. 1, c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                      | Fino a trecento quote                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                              | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (<b>art. 516 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (<b>art. 517 c.p.</b>)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (<b>art. 517-ter c.p.</b>)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (<b>art. 517- quater c.p.</b>)</p> | Fino a cinquecento quote                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513-bis c.p.</b>)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (<b>art. 514 c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fino a ottocento quote                                                                                                       | <p>-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p> |
| <b>Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SANZIONI PECUNIARIE<sup>1</sup></b>                                                                                       | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da duecento a trecento quote                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ( <b>art. 2622, co. 1, c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da trecento a seicentosessanta quote                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da quattrocento a ottocento quote                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Illecita influenza sull'assemblea ( <b>art. 2636 c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate ( <b>art. 2622, co. 3, c.c.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Falso in prospetto (v. <b>art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.</b> ) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da duecento a duecentosessanta quote                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato- presupposto.

<sup>2</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(art. 2627 c.c.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale <b>(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)<sup>3</sup></b>                                                                                                                                       | Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza <b>(art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)</b>                                                                                                                                                                                                   | Da quattrocento a ottocento quote                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impedito controllo che causa danno ai soci <b>(art. 2625, co. 2, c.c.)</b><br>Indebita restituzione dei conferimenti <b>(art. 2626 c.c.)</b><br>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante <b>(art. 2628 c.c.)</b><br>Formazione fittizia del capitale <b>(art. 2632 c.c.)</b> | Da duecento a trecentosessanta quote                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aggiotaggio <b>(art. 2637 c.c.)</b><br>Omessa comunicazione del conflitto di interessi <b>(art. 2629-bis c.c.)</b>                                                                                                                                                                                                | Da quattrocento a mille quote                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi <i>"dà o promette denaro o altra utilità"</i> <b>(art. 2635, co. 3, c.c.)</b>                                                                                                                                                                           | Da duecento a quattrocento quote                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Art. 25-<i>quater</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                                               | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni                                                                                                                                                                     | Da duecento a settecento quote                                                                                                                           | Per almeno un anno:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)<br>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi<br>- interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto. |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo                                                                                                                                               | Da quattrocento a mille quote                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Art. 25-<i>quater</i>.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                                               | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (<b>583-bis c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Da trecento a settecento quote</p>                                                                                                 | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi.</li> </ul> |
| <p><b>Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>REATI-PRESUPPOSTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>                                                                                                     | <p><b>SANZIONI INTERDITTIVE<sup>4</sup></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro <b>corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</b></p> <p>Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (<b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b>)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (<b>art. 600-quater c.p.</b>)</p> <p>Adescamento di minorenni (<b>art. 609-undecies c.p.</b>)</p> | <p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Prostituzione minorile (<b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (<b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b>)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (<b>art. 600-quinquies c.p.</b>)</p>                                                                           | <p>Da trecento a ottocento quote</p>                                                                                                  | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                                     |
| <p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (<b>art. 600 c.p.</b>)</p> <p>Tratta di persone (<b>art. 601 c.p.</b>)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (<b>art. 602 c.p.</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Da quattrocento a mille quote</p>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>REATI-PRESUPPOSTO<sup>5</sup></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>                                                                                                     | <p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>4</sup> Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

<sup>5</sup> L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abuso di informazioni privilegiate ( <b>art. 184 d.lgs. 58/1998</b> )<br>Manipolazione del mercato ( <b>art. 185 d.lgs. 58/1998</b> )                                                                                             | Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 ( <b>art. 589 c.p.</b> )                                                                                                                           | Mille quote                                                                                                                                                                                                  | Per almeno tre mesi e non più di un anno:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività<br>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito                                                                                                                                                   |
| Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 589 c.p.</b> )                                                                                                    | Da duecentocinquanta a cinquecento quote                                                                                                                                                                     | - divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi                                                                                                                                                                                         |
| Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 590, co. 3, c.p.</b> )                                                                                   | Non superiore a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                      | Per non più di sei mesi:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività<br>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <b>Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ricettazione ( <b>art. 648 c.p.</b> )<br>Riciclaggio ( <b>art. 648-bis c.p.</b> )<br>Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ( <b>art. 648-ter c.p.</b> )<br><br>Auto riciclaggio ( <b>art. 648-ter.1 c.p.</b> ) | Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) | Per non più di due anni:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività<br>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi |

Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

| <b>Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>            | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (<b>art. 171, co. 1, lett. a-bis co. 3, l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale del software e delle banche dati (<b>art. 171 -bis l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (<b>art. 171-ter l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (<b>art. 171 -septies l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (<b>art. 171-octies l. 633/1941</b>)</p> | Fino a cinquecento quote              | <p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>            | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fino a cinquecento quote              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>            | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da duecentocinquanta a seicento quote | <p>Per non oltre 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> |
| Disastro ambientale ( <b>art. 452-quater c.p.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da quattrocento a ottocento quote     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>                              |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452-quinquies c.p.</b> )                                                                            | Da duecento a cinquecento quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Associazione per delinquere finalizzata al l'inquinamento e/o al disastro ambientale ( <b>art. 452 – octies c.p.</b> )                          | Da trecento a mille quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radio attivita' ( <b>art. 452 –sexies c.p.</b> )                                                      | Da duecentocinquanta a seicento quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art 727-bis c.p.</b> ) | Fino a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )                                            | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali ( <b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b> )                                                    | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 3, 5, primo periodo, e 13</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                 | Da duecento a trecento quote ( <b>co. 2, 5, secondo periodo, 11</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Per non oltre sei mesi:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)<br>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 260 d.lgs. 152/2006</b> )                                                    | Da trecento a cinquecento quote ( <b>co. 1</b> )<br>Da quattrocento a ottocento quote ( <b>co. 2</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)<br>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi                            |
| Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti ( <b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b> )                                                     | Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. a, e 6, primo periodo</b> )<br>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5</b> )<br>Da duecento a trecento quote ( <b>co. 3, secondo periodo</b> )<br>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. | Nella sola ipotesi del <b>comma 3, secondo periodo</b> , si applicano per non oltre sei mesi:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività<br>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi                                                                                                                                                 |
| Reati in materia di bonifica dei siti ( <b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b> )                                                                       | Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )<br>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 2</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( <b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b> )                                                                                  | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 4, secondo periodo</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traffico illecito di <b>rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)</b>                                                                                                                                                      | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei <b>rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)</b>                                                                                                              | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo</b> )<br>Da duecento a trecento quote ( <b>co. 8, secondo periodo</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>l. 150/1992</b> )                                                                                                                 | Fino a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a un anno)<br>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a due anni)<br>Da duecento a trecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a tre anni)<br>Da trecento a cinquecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione superiore a tre anni) | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reati in materia di ozono e atmosfera ( <b>art. 3, co. 6, l. 549/1993</b> )                                                                                                                                         | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )                                                                                        | Fino a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> ) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Per non oltre sei mesi:<br>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)<br>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>- divieto di contrattare con la P.A.<br>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>- divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )                                                         | Da duecento a trecento quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                            | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ( <b>art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998</b> )                                                                                           | Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                 | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra ( <b>art. 5, co. 2, l. 167/2017</b> )                                                             | da duecento a ottocento quote                              | <p>Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                 | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Associazione per delinquere (<b>art. 416 c.p.</b>)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b>)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p> | Da quattrocento a mille quote                              | <p>Per almeno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da duecento a mille quote                                                                          | Per non oltre due anni:<br>a) interdizione dall'esercizio dell'attività<br>b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito<br>c) divieto di contrattare con la P.A.<br>d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse<br>e) divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)<br>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fino a cinquecento quote                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                         | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>Abusivo esercizio dell'organizzazione di (i) giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, (ii) scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), (iii) organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.</p> | Per i delitti, fino a cinquecento quote.<br>Per le contravvenzioni, fino a duecentosessanta quote. | Per i delitti, si applica sanzione interdittiva previste dall'articolo 9 comma 2, non inferiore a un anno.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati tributari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REATI-PRESUPPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SANZIONI PECUNIARIE</b>                                                                         | <b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oppure mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure mediante altri artifici.</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili.</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.</p> | <p>Fino a cinquecento quote.</p> | <p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i>.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Capitolo 2 – Descrizione struttura dell’Azienda**

### **2.1 Assetto organizzativo generale dell’Azienda**

PAL s.r.l. (nel seguito anche “PAL”) è una Società nata nel 1978.

La sua attività consiste nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di macchine e impianti per le industrie del legno e per qualsiasi tipo di lavorazione e produzione, nonché relativa assistenza tecnica.

In particolare la Società garantisce solide competenze e costante innovazione nello sviluppo di soluzioni tecniche in grado di soddisfare le richieste qualitative dei Clienti più esigenti.

L’Azienda si avvale di un team di Ingegneri progettisti di grande esperienza e di Personale tecnico competente in grado di supportare e gestire completamente la realizzazione di un impianto complesso.

### **2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili**

Sono organi dell’Azienda:

- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) l’Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo di PAL, ne controlla l’attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L’Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione anche attraverso i suoi delegati) è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società compete all’Amministratore Delegato

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

### **2.3 Le Aree di operatività aziendale di PAL**

La struttura operativa di PAL (cfr. Allegato I) è ripartita nei seguenti Settori / Uffici: Direzione Commerciale (comprende Direzione vendite, Uff. Commerciale, Marketing, Direzione Post Vendita, Logistica, Service, Ricambi), Ufficio Amministrazione, Ufficio HR-Privacy e Sicurezza (comprende: Segr. Personale e Reception e Servizi), Ufficio Informatico, Direzione Tecnica (comprende: Uff. Tec. Commerciale, Ricerca e Sviluppo, Laboratorio, Uff. tec. impianti, Uff. Tec. Sicurezza, Uff. Tec. Elettrico) Ufficio Pianificazione (comprende: Gestione Industriale, Magazzino, Ufficio Prod. S.Giorgio di Nogaro (comprende a sua volta: Rep. Macchine Utensili, Reparto Carpenteria, Reparto Saldatura), Ufficio Produz. Ponte di Piave (comprende a sua volta: Reparto Macchine Utensili-Taglio Laser, Reparto Bilance-Sifters e Dynascreen, Reparto Taglio Seghetti Setacci, Reparto Pulitori e Resinatrici, Reparto Carpenteria

Vagli, Reparto montaggio Vagli, Reparto Verniciatura), Ufficio Acquisti, Ufficio Project Manager, Uff. Assicurazione Qualità.

L'attività produttiva si svolge presso i seguenti stabilimenti: due siti produttivi in Via delle Industrie 6/B, due siti produttivi in Via delle Industrie 7, un sito produttivo in Via delle Industrie 5, un sito produttivo in Via Malignani 1 e un magazzino in Via Malignani 4 a San Giorgio di Nogaro (UD).

Il ciclo produttivo varia a seconda della tecnologia produttiva/reparto ed è organizzato generalmente sui seguenti turni: tutti i reparti lavorano a giornata.

Gli Uffici lavorano dalle ore 08.00-12.00 13.30-17.30

I Reparti produttivi lavorano dalle ore 06.55 alle ore 11.55 e dalle ore 13 alle 16.00.

In caso di picchi di lavoro il Reparto Verniciatura lavora su due turni 06-14.00 14.00-22.00.

## Capitolo 3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

### 3.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

#### ***i) Fase di identificazione dei Processi Sensibili***

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato n. II ("I soggetti intervistati").

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di PAL allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

### 3.2 Analisi dei rischi

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "*as-is analysis*").

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata l'Azienda per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "*gap analysis*").

Quest'ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

L'Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell'Ente, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

### 3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole "**Parti Speciali**" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell'Ente in ragione delle

conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le "Parti Speciali" sono le seguenti:

- la "Parte Speciale I", denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale II", denominata "Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"
- la "Parte Speciale III", denominata "Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale IV" denominata "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale V", denominata "Reati Ambientali" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale VI" denominata "Reati contro l'industria ed il commercio" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 – *bis I* del D.Lgs. 231/2001.

### ***i) La funzione del Modello***

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a PAL di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di PAL nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

### ***ii) Il Modello nel contesto dell'Ente***

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a) il Codice Etico (Allegato n. IV);
- b) il Codice Disciplinare (Allegato n. V);
- c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato n. I);
- e) le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i Processi Sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato VIII



e Allegato IX);

f) in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Azienda.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

### ***iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso***

PAL ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Azienda.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dall'Amministratore Delegato devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

## **3.4 I Processi Sensibili**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività dell'Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati ambientali;
- reati contro Industria e Commercio.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'Azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

## Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (OdV)

### 4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida tali requisiti richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza all’Organo Amministrativo;
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, *“privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale dell’Azienda, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato IIIA: i componenti dell’OdV).

L’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica [odv@pal.it](mailto:odv@pal.it) al quale ciascun Dipendente e/o consorziato di PAL potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

### 4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

PAL ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III).

### 4.3 Segnalazioni e reporting verso l’Organismo di Vigilanza

All’OdV devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

L'OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di PAL in ordine ai reati previsti dal citato Decreto. In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

La PAL ha adottato una apposita procedura per la raccolta delle segnalazioni – conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/01 in materia di *whistleblowing* – inserita come Allegato VII.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV allegata al presente Modello sub Allegato VII.

## **Capitolo 5 – Il sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Azienda

### **5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti**

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL Metalmeccanici.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, PAL ha portato a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

### **5.2 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

### **5.3 Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

## **Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno dell'Azienda**

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di PAL in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dall'Azienda.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di PAL - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

### **6.1 Le aree di rischio dell'attività di PAL**

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre all'Amministratore Delegato le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento

continuo della “mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali”.

## **6.2 La procedura di adozione del Modello**

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall’evolversi dell’operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; l’Amministratore Delegato provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l’Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Nel “periodo transitorio”, intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L’OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l’attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all’OdV.

## **6.3 La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”, l’attività formativa e informativa**

Per portatori di interesse dell’Ente devono intendersi:

- i Soci;
- l’Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci;
- i Dipendenti dell’Azienda;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell’Ente;
- i consulenti e i tecnici esterni e i *Partners*.

PAL opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine l’Ente si impegna a pubblicare sul proprio sito web il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all’invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l’Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti dell’Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell’Ente atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati.

PAL provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico *iter* di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con l'Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con l'Azienda.

## **Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra PAL e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del decreto, a quello del Codice Penale nonché a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori di PAL, dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per l'implementazione e/o la ristrutturazione degli stabilimenti produttivi decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti ad aumentare la riserva di capitale.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato si perfeziona ad esempio qualora l'ente presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore di PAL.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.



• **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione di PAL oltre i termini utili.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

• **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per la ipotesi di cui all'art. 319 c.p., è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona nel caso in cui - ad esempio - il Direttore Generale di PAL consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa PAL.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

• **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p.

Il reato si perfeziona - ad esempio - qualora un Dipendente di PAL consegni denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia in gestione una pratica concessoria,

affinché fornisca informazioni riservate.

Per tale ipotesi è prevista la corrispondente sanzione pecuniaria dei reati sopra citati (318 c.p. e 319 c.p.).

• ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura - ad esempio - nel caso in cui un Dipendente di PAL offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a seicento quote.

• ***Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi della C.E. e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 317 - 320 e 322 si applicano anche ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per tale ipotesi si applicano le corrispondenti sanzioni pecuniarie dei reati di corruzione sopra elencati.

• ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui gli amministratori di PAL., nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di particolari agevolazioni fiscali, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'agevolazione.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il direttore generale della Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di PAL.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame

qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori di PAL violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.  
Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **2. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In considerazione delle attività svolte da PAL e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Redazione Bilancio Societario,
- Attività di pagamento,
- Attività di incasso.

Le Funzioni di PAL direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono i seguenti:

- Ufficio Amministrativo.

## **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di PAL, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti "Principi di comportamento nei rapporti con la P.A.":

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri

pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;

- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi in particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con PAL miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio, il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui PAL si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di PAL, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere i divieti precedenti, ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che operano per conto e nell'interesse di PAL., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di PAL devono attenersi alle seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, deve essere ricostruibile;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di PAL devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente;
- la scelta di Consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
- non devono essere corrisposti compensi o commissioni a *Partners*, Collaboratori, Soci e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di PAL e con le responsabilità affidate;
- PAL, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza lavoro, relative al D.Lgs. 152/06 in materia di ambiente, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei seguenti documenti adottati da PAL che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- quanto alle attività di incasso:
  - all'atto del ricevimento dei pagamenti vengono effettuati i seguenti controlli: (i)

- corrispondenza dell'importo incassato con i termini previsti contrattualmente; (ii) corrispondenza tra il nominativo dell'emittente del Bonifico con l'intestatario della fattura;
- copia di tutti gli incassi riceve visto da parte del Resp. Amministrativo e della Contabilità Clienti quindi viene sottoposto alla Direzione che, a sua volta, firma per presa visione;
- un estratto riassuntivo di tutti gli incassi viene consegnato dall'Ufficio Amministrativo alla Direzione ogni settimana.
- quanto alle attività di pagamento:
  - i pagamenti vengono effettuati in base agli accordi indicati negli ordini acquisto emessi;
  - prima dell'effettuazione del pagamento viene controllato (i) che non ci siano contestazioni in essere; (ii) la coerenza con le scadenze e con il metodo di pagamento;
  - l'elenco dei pagamenti da effettuare deve essere portato all'attenzione e approvazione della Direzione che è l'unica con i poteri di firma per la movimentazione finanziaria dei conti correnti PAL S.r.l.;
  - di norma, i pagamenti sono effettuati a mezzo Ricevuta Bancaria, gestita con Distinte presentate manualmente in banca previa firma autografa della Direzione;
  - per i fornitori Esteri, i pagamenti vengono effettuati con Bonifico bancario;
  - per i pagamenti legati direttamente ai Progetti la procedura da applicare è la seguente: dopo il controllo dell'amministrazione detti pagamenti vengono in prima istanza presentati per approvazione ai relativi Project Manager e successivamente alla Direzione per approvazione finale ed eventuale pagamento.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale II – I reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

### **1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 -octies del D.Lgs. 231/2001).**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari ed ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio se commessi nell'interesse esclusivo della società da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25-ter ed all'art. 25-octies rimandandosi al testo del Decreto, a quello del Codice Civile, del Codice Penale ed a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• *False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).***

Tale reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalle legge.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori di PAL rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, mentre per il reato di cui all'art. 2622 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

#### **• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esemplificativamente tale ipotesi di reato è configurabile, a titolo di concorso, qualora il

Direttore Generale convinca, con ogni mezzo utile, uno o più membri della società di revisione, in sede di certificazione del bilancio, ad occultare informazioni rilevanti la effettiva situazione economica della Società al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione. Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

• ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora il direttore generale di PAL, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale occultando lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora gli Amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tale reato si configura ad esempio qualora i soci di PAL, fermo restando quanto previsto in tema di ristorni, decidano di ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

• ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato si configura, ad esempio, qualora gli Amministratori decidano per una riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona



ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si configura ad esempio quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di PAL delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato consiste nella condotta degli Amministratori, dei Direttori Generali, dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori di PAL appostino delle voci di bilancio non veritiere al fine di scontare una minore tassazione ed un maggiore introito di utili a favore dei soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

• ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato si configura esemplificativamente qualora un socio di PAL si presenti in assemblea munito di deleghe di voto false, ottenendo così la maggioranza dei voti esercitabili.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari , i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

La fattispecie è residuale e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

In considerazione delle attività svolte da PAL e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PAL;
- operazioni relative al capitale sociale (aumento, riduzione) ed al patrimonio sociale (riserve, perdite/utili);
- gestione dei finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- gestione fatturazione attiva e passiva.

Gli Uffici di PAL direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Ufficio Amministrativo
- Direzione Generale
- Amministratore Delegato.

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di PAL (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di PAL e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei

risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da PAL;

- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Per quanto attiene alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali – al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PAL – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PAL;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui PAL è soggetta;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio, bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra PAL e gli organi esterni.

Per quanto riguarda l'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei

casi previsti dalla legge;

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di PAL, costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Per quanto attiene il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di **controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge**, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assemblea

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto nei confronti dell'organo di vertice di PAL sullo stato dei rapporti con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell'interesse di PAL, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e

operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di PAL devono attenersi alle seguenti procedure:

- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi;
- ogni controllo di audit interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- le notizie e le informazioni gestite durante l'attività lavorativa devono essere riservate;
- i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione devono essere adottate in base alle norme ed ai regolamenti vigenti<sup>(6)</sup>.

È fatto altresì obbligo ai Dipendenti di PAL (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei regolamenti tempo per tempo adottati da PAL. In particolare:

- quanto alla fatturazione attiva:
  - la fattura viene emessa evadendo la conferma d'ordine inviata al Cliente;
  - la conferma d'ordine consta di due parti redatte dall'Ufficio Commerciale: (i) l'Ordine a Cliente per emissione del Documento di Trasporto atto alla consegna della merce e (ii) il Progetto ad esso legato per l'emissione della Fattura;
  - prima dell'emissione di ciascuna fattura l'Ufficio Amministrazione controlla: i dati fiscali del cliente (Partita Iva, Codice Fiscale, Vies ecc.); le aliquote Iva applicate in base alle norme vigenti del paese del Cliente; i valori indicati che siano coerenti con l'ordine Cliente; la natura del bene indicato; i metodi di pagamento; gli aspetti informatici legati al Gestionale (ad es. corretto caricamento dei dati);
  - conclusi i predetti controlli dell'Ufficio Amministrazione, il Documento di Trasporto a consegna della merce che evade l'Ordine Cliente;
  - infine, viene emessa la Fattura evadendo il Documento di Trasporto che porta con se tutti i dati necessari: natura, importi, quantità ed iva dei beni consegnati;

---

<sup>(6)</sup> Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il Bilancio si compone:

- a) dello Stato patrimoniale predisposto secondo lo schema e le disposizioni come previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;
- b) del conto economico, redatto secondo lo schema e quanto previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile;
- c) dal rendiconto finanziario come da novellato art. 2425-ter del Codice Civile, presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10;
- d) della nota integrativa che fornisce le informazioni richieste dall'Art. 2427 del Codice Civile e dalle altre leggi rilevanti, nonché le notizie complementari ritenute necessarie e utili a dare una rappresentanza veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

- quanto alla fatturazione passiva:
  - le fatture passive vengono contabilizzate alla fine di un ciclo approvativo basato sulla emissione dell'ordine di acquisto;
  - l'emissione da parte dell'Ufficio Acquisti di un ordine ad un fornitore esso viene evaso dal Magazzino che emette un documento chiamato Entrata Prodotti;
  - nel documento Entrata Prodotti viene effettuato un controllo di qualità e di natura dei beni ordinati;
  - l'entrata Prodotti con il relativo documento di trasporto del fornitore viene consegnato all'Amministrazione per il controllo di quantità e valore in base alle fatture ricevute; in tale occasione l'Ufficio Amministrazione controlla anche: (i) i dati fiscali del Fornitore (Partita Iva, Codice Fiscale, Vies ecc.); (ii) le aliquote Iva applicate in base alle norme vigenti del paese del Fornitore; (iii) i valori indicati che siano coerenti con l'ordine Fornitore; (iv) la natura del bene indicato; (v) metodi di pagamento; (vi) aspetti informatici legati al Gestionale;
  - in casi di esito positivo dei controlli, il documento viene registrato e la relativa fattura viene contabilizzata;
  - in caso di esito negativo dei controlli, il documento viene consegnato all'Ufficio Acquisti per verifica e sistemazione.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale III – delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

### **1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo. Tale reato si configura, ad esempio, qualora a causa del mancato rispetto della normativa di sicurezza, divampa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso. Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote.

#### **• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente di PAL, utilizzando un'attrezzatura aziendale senza la dovuta formazione, colpisce un suo collega provocandogli delle lesioni. La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

### **2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**



Le Attività sensibili che PAL ha individuato al proprio interno sono:

- in generale, gli adempimenti e le incombenze o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
- in particolare la corretta valutazione dei rischi di ogni singolo reparto produttivo: Reparto Carpenteria vagli, Reparto montaggio vagli, Reparto Verniciatura, Reparto Macchine Utensili e Taglio Laser, Reparto Pulitori e Resinatrici, Reparto Taglio seghetti e setacci, Reparto Magazzino, e l'uso dei DPI corretti atti a prevenire e ridurre al minimo il rischio infortuni per i lavoratori

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da PAL, siano le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione;
- gestione del personale negli stabilimenti;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne.

Le risorse di PAL direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Datore di lavoro ai fini prevenzionistici
- RSPP
- Resp. HR, Sicurezza e Ambiente
- Dirigenti per la Sicurezza
- Resp. Ufficio Acquisti
- Preposti Sicurezza

### **3. Documenti recepiti dal Modello.**

Documento Valutazione Rischi

Classificazione e valutazione zone a rischio esplosione

Rischio Rumore

Rischio vibrazioni meccaniche

Protocollo sanitario

Rischio agenti cancerogeni e mutageni

Rischio stressa correlato

Rischio MMC

Rischio ROA

Rischio movimenti ripetitivi arti superiori

#### **4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di PAL (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che PAL intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche per l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – una volta adottato – il SGSL (Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro) di PAL;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
  1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
  2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;

3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di PAL il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
  - verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
  - verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
  - richiedere ai *Partners* e ai Fornitori di PAL il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
  - selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o Fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni Dipendente di PAL osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Azienda e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano, utilizzare lo spogliatoio predisposto appositamente dall'Azienda per consentire ai lavoratori di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti da PAL;
- all'atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dei lavori mentre, all'orario di uscita, la timbratura dovrà avvenire prima dell'entrata nello spogliatoio;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno dello stabilimento in tutti i locali; è possibile fumare solo all'esterno del perimetro aziendale;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Azienda, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è proibito camminare fuori dalle corsie segnalate;
- è proibito far entrare personale esterno presso i locali dello stabilimento;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di

sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;

- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione di PAL- direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza;

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti in tutti i documenti adottati da PAL che costituiscono parte integrante del presente Modello, tra cui, i seguenti:

- Utilizzo del cannello di Saldatura;
- Piano Primo Soccorso;
- Regole per Utilizzo Carrelli Elevatori;
- Procedura di Sicurezza utilizzo in sicurezza Scale Portatili;
- Gestione delle bombole in Sicurezza;
- Uscite emergenza /apertura;
- Gestione Protezione Macchine di Laboratorio;
- Gestione lavoro in fossa saldatura Resinatrici San Giorgio di Nogaro;
- Gestione in Sicurezza Golfari con Etichetta;
- Verifica Presidi Antincendio;
- Istruzione uso mezzi protezione individuale in Sicurezza;
- Utilizzo magneti permanenti.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse di PAL, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

### **5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, PAL ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

PAL ha pertanto adottato un organigramma della sicurezza che si riporta sub allegato I del presente Modello.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

I responsabili delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro per PAL sono i seguenti:

- ***datore di lavoro per la sicurezza***: svolge funzioni di coordinamento e di direzione, occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ***delegato di funzioni per la sicurezza***: svolge le funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08; partecipa inoltre alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha la necessaria autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati ed aggiornati / per identificare i problemi che influenzano la sicurezza in azienda / per riportare i problemi ai livelli direttivi / per verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese / per provvedere a segnalare modifiche o integrazioni del Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente – Sicurezza – Energia e delle procedure annesse / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione aziendale;
- ***responsabile del Sistema di Gestione Integrato Ambiente - Sicurezza - Energia***: collabora con la Direzione e con il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione alla definizione degli obiettivi e alla strutturazione della politica dell'azienda; redige il Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente – Sicurezza – Energia, le procedure e le istruzioni del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL); valuta le relative non conformità; assicura e verifica che il sistema sia applicato e mantenuto attivo; definisce gli obiettivi di riferimento; partecipa al riesame del SGSL; identifica la necessità di formazione per il personale; sensibilizza e forma i Dipendenti sulle procedure SGSL; seleziona, esamina ed interpreta le prescrizioni legislative di sicurezza sul lavoro; esegue la verifica annuale di conformità; identifica le situazioni di emergenza ambientale e di sicurezza sul lavoro; verifica il rispetto dei controlli operativi pianificati; provvede a gestire la documentazione richiesta per legge relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti;
- ***responsabile del servizio di prevenzione e protezione***: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08;
- ***medico competente***: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
- ***rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***: persona scelta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza

durante il lavoro;

- **addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso:** figure opportunamente formate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente in azienda;
- **dirigenti:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **preposti:** soggetti che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un rischio grave ed immediato; segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo;

L'Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dall'Organo Amministrativo congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

## **5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.**

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli ed aspetti ambientali, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, PAL ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, le seguenti specifiche procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i Dipendenti di PAL (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

Informativa sull'uso dei DPI

ABC dell'antincendio

Matrice dei ruoli per la Sicurezza

Organigramma della Sicurezza e della Privacy

Scheda rischio mansione

## **5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza**

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, PAL ha adottato anche uno specifico organigramma dei dirigenti e dei preposti per ciascun Ufficio aziendale.

Tale organigramma è riportato nell'allegato I.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto con il Manuale del Sistema Gestione Integrato Sicurezza – Ambiente - Energia e con gli altri documenti aziendali richiamati.

#### **5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza**

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, PAL ha predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano è previsto dal Manuale del Sistema Gestione Integrato Ambiente -Sicurezza - Energia ed è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- **informare** i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell'Impresa e/o lo stabilimento riguardo a:
  - rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
  - le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- **formare** ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione:
  - dell'assunzione;
  - di trasferimento o cambiamento di funzione;
  - di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro;
  - di introduzione di nuove tecnologie.

#### **5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai Dipendenti e alle altre parti interessate**

Ai fini di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, PAL organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

PAL inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree aziendali.

La Società organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'Azienda.

#### **6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.



## **Parte Speciale IV – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

### **1. Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)**

#### **• *Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un Dipendente di PAL, attraverso i *computer* della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un altro soggetto o di un'altra società, ad esempio di una Banca creditrice, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un Dipendente di PAL, durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompe illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica, al fine di avvantaggiare la stessa Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente di PAL, installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un ente alla cui vigilanza PAL è soggetta, al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura ad esempio qualora un Dipendente di PAL, per far ottenere un vantaggio alla Società, danneggi il *software* di gestione di un altro soggetto.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che pone in essere le condotte di cui all'art. 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici) altresì quando tali condotte siano dirette a

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura ad esempio qualora un Dipendente di PAL, nel tentativo di ottenere minori imposizioni fiscali e/o previdenziali, danneggi il sistema informatico di un ente pubblico.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si configura ad esempio qualora un collaboratore di PAL, si procura i dati di accesso al *software* di programmazione di un ente pubblico in maniera abusiva, sempre che da tale condotta derivi una qualsiasi utilità per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

• ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui un Dipendente di PAL consegni un programma informatico di un'altra società ad un soggetto terzo al fine di danneggiarlo, sempre che si concretizzi un vantaggio per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

## **2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi**

In considerazione delle attività svolte da PAL e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività e gestione del sistema dei pagamenti e degli ordini;
- trattamento di dati personali dei Clienti, dei Fornitori e dei Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche;
- manutenzione e controllo tunnel VPN realizzati con apparati firewall;
- gestione accessi remoto alla LAN (Local Area Network) aziendale;
- gestione accesso ai dati contenuti nel sito web aziendale da parte dei Clienti;
- utilizzo internet e casella di posta elettronica all'interno dell'azienda, autenticazione e gestione delle permissions, gestione file server, gestione application server, gestione PC Client;
- gestione, manutenzione e protezione sala macchine contenente i server fisici.

Gli Uffici di PAL direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Ufficio Informatico.

### 3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di PAL, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di PAL ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tal fine, la struttura documentale di PAL in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita dal **REGOLAMENTO INFORMATICO**: questo documento disciplina l'accesso e la gestione da parte dei Dipendenti della rete informatica aziendale, dell'hardware e delle tipologie di software aziendale, nonché l'accesso ad internet.

Si tratta di documento di PAL cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi e che costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Inoltre PAL per ottemperare ai requisiti obbligatori imposti dal Garante della Privacy, con il Provvedimento del 27 novembre 2008 poi modificato in data 25 giugno 2009 relativo al tracciamento degli accessi degli Amministratori di sistema, e dal Garante europeo, con il Regolamento 2016/679 (di seguito "**GDPR**"), ha deciso di implementare il sistema informatico in modo che gli accessi degli amministratori di sistema (login riuscite e fallite, logout) vengano registrati su file di log. Le registrazioni devono avere caratteristiche di:

- completezza, ovvero riportare i dati dell'amministratore, il riferimento temporale e la descrizione dell'azione intrapresa;
- inalterabilità, ovvero essere memorizzate con la possibilità di verifica della loro integrità;
- conservazione, ovvero essere memorizzate e custodite per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, ed essere facilmente consultabili.

Le registrazioni del sistema informatico rispettano i requisiti del Provvedimento e del GDPR in tutte queste caratteristiche. Le attività degli amministratori di sistema vengono memorizzate in modo fedele all'originale (completezza), trasferite in un contenitore, dove vengono indicizzate e certificate aggiungendoci un riferimento temporale (inalterabilità), infine archiviate.

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono, fermo restando quanto già previsto dai documenti sopra citati che in ogni caso costituiscono parte integrante del Modello stesso:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle *username* e *password*, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di PAL);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a

rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;

- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'amministratore del sistema informatico;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di PAL ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

PAL si è altresì dotata di un Modello Privacy – conforme ai principi indicati dal Regolamento europeo GDPR 679/16 – che è composto da:

- registro dei trattamenti;
- organigramma di ruoli e responsabilità;
- procedure per la corretta gestione documentale di:
  - a) nomine per responsabili interni ed esterni;
  - b) informative (per i dipendenti, per i clienti e per i fornitori);
- regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici.

Il Modello Privacy viene allegato al presente Modello sub n. VIII e ne costituisce parte integrante, facendovi il Modello costante rinvio anche in relazione a tutte le future e successive modifiche tempo per tempo adottate.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di PAL, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e i compiti e le responsabilità di questi ultimi devono essere raccolte da PAL affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite ai propri Collaboratori nell'ambito del trattamento dei dati personali;
- con cadenza almeno annuale PAL provvede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni;

Alle stesse operazioni di controllo si procede con riguardo a coloro che si occupano della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali sopra riportati nel corso dello svolgimento della propria attività operativa è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare l'Amministratore del sistema informativo ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Controllo.

PAL, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati

originariamente dall'Azienda;

- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno di PAL, sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l'Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi nonché informarla sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto e nell'interesse di PAL, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale V – Reati Ambientali**

### **1. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di PAL, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni un disastro ambientale, ossia: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL, con lo smaltimento prolungato di rifiuti in atmosfera, esponga la popolazione limitrofa al rischio di intossicazione e/o di altri danni alla salute.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i fatti di cui sopra (articoli 452-bis e 452-quater) sono commessi per colpa.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

- ***Scarichi acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continuino ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lett. a) del D.Lgs. 152/06 nei termini previsti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL ometta di iscriversi al SISTRI.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote

- **Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui PAL apra un nuovo stabilimento in assenza di prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali**

In considerazione delle attività svolte da PAL e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- gestione dei rifiuti e tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti;
- gestione scarichi acque reflue industriali e del sistema fognario;
- gestione delle emissioni in atmosfera.

Le risorse di PAL direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

Resp. HR, Privacy, Sicurezza e Ambiente

## **3. Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di PAL (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di PAL;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

PAL richiede l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- rispettare la legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La Politica Ambientale e della Sicurezza viene diffusa e fatta conoscere a tutti i Dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni, in apposite bacheche, e la pubblicazione sulla intranet aziendale. La politica è altresì presente nel sito internet aziendale.

Tutti i Dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica Ambientale e ad operare coerentemente ai



principi in essa fissati.

La Politica Ambientale viene rivista annualmente nel corso del riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Direzione. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre considerati i seguenti principali aspetti ambientali:

- emissioni inquinanti (in atmosfera e reflui);
- produzione di rifiuti;
- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali (es. combustibili);
- rumori;
- odori;
- vibrazioni;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera:

- le normali condizioni sia di gestione del servizio che del funzionamento degli impianti.
- eventuali condizioni anomale (es. avvio o arresto dell'impianto) o di emergenza.

L'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata annualmente.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti in tutti gli eventuali documenti adottati da PAL, tempo per tempo, che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di PAL, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### 4. Procedure specifiche

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di PAL, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PAL;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
  - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
  - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
  - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di PAL;
  - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
  - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
  - acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
  - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
  - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
  - effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
  - prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
  - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti

- nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite discarico e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
  - è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;
  - è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi;
  - è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
  - è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
  - è necessario verificare che i consulenti, i partners ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte della Direzione Generale;
  - è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad PAL;
  - è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
  - è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
  - è necessario gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
  - è necessario gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
  - è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
  - è necessario compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di email dal Sistri.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione e valutazione continua degli aspetti ambientali e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, PAL ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Ambiente – Sicurezza – Energia, le seguenti specifiche procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i Dipendenti di PAL (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

- Smaltimento rifiuti in aree predefinite, segnalate ed univoche con CER relativi
- Compilazione puntuale registro carico/scarico rifiuti
- Analisi chimiche dei rifiuti conferiti a Laboratori autorizzati
- Registro delle analisi dei rifiuti.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale VI – Reati contro l'industria ed il commercio**

### **1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art.25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contro l'industria ed il commercio che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di PAL, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- ***Vendita di prodotto industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

(Tale ipotesi si configura altresì nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio**

In considerazione delle attività svolte da PAL e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto:

- consegnare e/o distribuire un prodotto diverso rispetto a quanto indicato nel contratto/ordine di acquisto in termini di: luogo di produzione o fabbricazione attraverso la dichiarazione non veritiera del “made in”; qualità attraverso marcatura e dichiarazione di conformità UE mendaci; tutte le marcature CE delle macchine vendute da PAL sono verificate e firmate dal Direttore Tecnico.
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbricare e/o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

Le risorse di PAL direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Ufficio Commerciale;
- Ufficio Ricerca e Sviluppo;
- Ufficio Service.

### 3. Principi di comportamento

Nell’espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all’interno di PAL (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione delle fasi di progettazione, esecuzione e commercializzazione del prodotto;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contro l’industria ed il commercio sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che PAL ottemperando alle migliori prassi ed alla normativa tecnica europea, garantendo un eccellente standard.

### 4. Procedure specifiche

Per le attività nell’ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione dei processi del prodotto all’interno di PAL, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

1. se è intenzione dell’Ufficio commerciale proporre una macchina non appartenente al catalogo/portfolio macchine di PAL, oppure una modifica sostanziale ad una macchina già presente nel catalogo PAL, è necessario richiedere all’Ufficio Ricerca e Sviluppo un’analisi di fattibilità tecnica che includa una ricerca brevettuale sul concetto di macchina o modifica da proporre;
2. l’Ufficio Ricerca e Sviluppo mette in atto tutti i mezzi a propria disposizione per valutare la fattibilità tecnica e l’interferenza con titoli di proprietà intellettuale di concorrenti. In particolare per la ricerca brevettuale l’Ufficio procede tramite:
  - analisi preventiva interna attraverso database ufficiale dell’ufficio brevetti europeo EPO;
  - in caso di nessun riscontro attraverso l’analisi preventiva interna, analisi di dettaglio

- eseguita da uno studio specializzato di professionisti (Glp);
3. all'esito della ricerca, nel caso risulti interferenza con titoli di proprietà intellettuale di concorrenti, ossia si trovi un titolo di proprietà intellettuale relativo a concetto o macchina in sviluppo di soggetti terzi, si procede ad uno studio per trovare soluzione tecnica senza interferenze rilevanti con il brevetto del concorrente. Qualora questo non sia possibile, PAL rinuncia alla commercializzazione e sviluppo tecnico della soluzione proposta (ferma la documentazione delle ricerche effettuate e degli esiti).

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di V a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili : Speciale.

## **ALLEGATO IV: IL CODICE ETICO**

### **1. Principi Etici**

#### **1.1 - Principi ispiratori dell'attività di PAL**

PAL da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, PAL intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione del Modello che trova il momento di più alta espressione nel presente Codice Etico, che del Modello costituisce, dunque, parte integrante.

#### **1.2 - Il Codice Etico**

Nel presente Codice Etico sono contenuti i principi fondamentali a cui si ispira PAL nella conduzione delle proprie attività istituzionali.

Questi principi costituiscono specificazioni esemplificative dei doveri e degli obblighi di diligenza, integrità, correttezza e lealtà che caratterizzano l'operato dell'Ente, sia nei rapporti con i terzi sia nell'ambiente interno di lavoro.

Per questa ragione, le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti coloro che siano legati ad PAL da rapporti di *partnership*, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell'interesse o in nome e per conto dell'Ente, di seguito definiti "Collaboratori".

PAL si impegna a portare a conoscenza di tutti i Collaboratori, con mezzi adeguati allo scopo, i principi contenuti nel presente Codice Etico.

PAL chiede, inoltre, ai soggetti terzi con cui opera di tenere una condotta in linea con quanto stabilito nel presente Codice Etico, impegnandosi a far conoscere e diffondere anche presso Clienti, Fornitori e terzi in genere il contenuto del Codice Etico.

### **2. Principi generali**

#### **2.1 - Rispetto delle leggi e della normativa.**

PAL opera nel rispetto delle leggi e delle normative tempo per tempo vigenti.

I Collaboratori devono pertanto astenersi dal tenere condotte che violino leggi e regolamenti e nell'agire devono sempre considerare che è un dovere di tutti coloro che collaborano con PAL comportarsi con integrità.

Nei casi dubbi è fatto obbligo ai Collaboratori di assumere le necessarie informazioni al fine di assicurarsi che la loro attività sia conforme alla legge.

Ove non sia possibile avere certezza circa la legalità del proprio operato, ci si deve astenere dall'agire.

I Collaboratori sono tenuti anche all'osservanza di tutte le procedure organizzative e gestionali interne applicate e delle loro implementazioni ad essi debitamente comunicate dall'Ente.

#### **2.2 - Imparzialità**

PAL opera secondo il principio dell'imparzialità.

I Collaboratori devono pertanto sempre ispirare il loro operato al principio dell'imparzialità.

È fatto divieto di adottare condotte che risultino o possano anche solo apparire discriminatorie nei confronti di altri soggetti.



### **2.3 - Onestà, integrità, lealtà**

PAL tramite i propri Collaboratori conduce la propria attività con integrità ed in conformità alla migliore pratica esistente in tali campi, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e alle trattative con soggetti terzi.

Tutte le attività lavorative di quanti operano nell'interesse dell'Ente devono essere svolte con onestà, integrità e lealtà, sia nei confronti dei terzi che nei confronti degli altri Collaboratori dell'Ente.

Non sono ammesse, per nessuna ragione, condotte che risultino non conformi a questi principi, neppure qualora l'autore di tali condotte invochi a sua giustificazione l'aver agito nell'interesse di PAL.

### **2.4 - Rispetto e tutela della persona**

PAL pone al centro della sua attività il rispetto della persona.

In questa prospettiva, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere liberi di agire secondo i principi ispiratori del presente Codice Etico.

È dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le persone ad agire difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico.

PAL richiede ai propri Collaboratori che nelle relazioni con gli altri Collaboratori, così come nel trattare con i *Partners* si attengano alla più rigorosa correttezza professionale ed etica.

I Collaboratori sono inoltre considerati responsabili della *performance* e della reputazione di correttezza commerciale ed operativa dell'Ente ed è loro espressamente e rigorosamente richiesto di astenersi da ogni comportamento che in tal senso possa risultare dannoso.

### **2.5 - Riservatezza**

Tutte le informazioni relative a: (i) proprietà, (ii) *Partners*, (iii) strategie e programmi; (iv) organizzazione; (v) gestione ed operazioni finanziarie e/o (vi) comunque connesse all'attività di PAL sono di proprietà esclusiva di quest'ultimo.

È fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per ragioni diverse da quelle concernenti lo svolgimento del proprio lavoro.

I Collaboratori devono comunque mantenere la riservatezza sui dati da loro appresi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per l'Ente, la cui diffusione e comunicazione, fatte salve le norme legislative stabilite in materia, è consentita solo dietro espressa autorizzazione.

I Collaboratori sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura e/o cautela al fine di prevenire l'indebito utilizzo delle informazioni da parte di soggetti terzi.

### **2.6 - Conflitto di interessi**

È fatto obbligo ai Collaboratori di evitare situazioni di concreto o anche solo potenziale conflitto di interessi.

I Collaboratori devono parimenti evitare di trattare con soggetti che versino in conflitto di interesse rispetto alla parte in nome e per conto del quale agiscono, se tale situazione è loro nota.

### **2.7 – Concorrenza sleale**

Nell'ambito di una linea di azione ispirata al rispetto dell'integrità dei comportamenti, PAL ritiene che il valore della libera e leale concorrenza debba essere tutelato senza riserve. Per questa ragione, i Collaboratori di PAL devono astenersi da condotte e comportamenti che possano essere qualificati in termini di concorrenza sleale.

## **2.8 – Corruzione**

È vietato offrire o indurre a offrire denaro, doni o compensi di qualsiasi genere (inclusi l'assunzione o l'attribuzione di incarichi di consulenza e le promesse di assunzione o di incarichi, ovvero sconti o più favorevoli condizioni di acquisto su prodotti PAL) che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o a loro stretti parenti o conviventi, sia italiani sia di altri paesi.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblici servizi, si dovrà prevedere che tali soggetti accettino per iscritto tutte le regole del Codice.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o concessionari di pubblici servizi, la Società non dovrà farsi rappresentare da Collaboratori che potrebbero avere un conflitto di interessi con i suddetti.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o concessionario di pubblico servizio, è vietato sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

È severamente vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o internazionali, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

## **2.9 – Ambiente**

PAL si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo dei propri prodotti, processi e delle proprie prestazioni ambientali ed energetiche.

A questo fine gli impegni perseguiti da PAL includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa dei paesi in cui opera nonché di quella comunitaria sia per quanto riguarda la performance ambientale dei suoi processi produttivi sia relativamente alle prestazioni ambientali e di sicurezza dei propri prodotti;
- l'attuazione ed il potenziamento del Sistema di Gestione Ambientale;
- la prevenzione dei rischi di inquinamento e la riduzione degli impatti ambientali ed energetici dei prodotti e dei processi produttivi;
- il perseguimento dell'innovazione delle tecnologie impiantistiche e tecniche atte a ridurre le influenze sull'ambiente;
- la diffusione di una cultura ambientale.

PAL incoraggia e stimola, anche attraverso l'informazione e la formazione, la partecipazione attiva all'attuazione di questi principi da parte dei Dipendenti e di tutti i Destinatari del Modello.

In particolare, ogni Dipendente:

- per le attività di propria competenza, è responsabile della corretta applicazione dei principi del Sistema di Gestione Ambientale, e deve rispettare le leggi, la normativa, le procedure aziendali e le istruzioni impartite;
- sul lavoro deve finalizzare il proprio comportamento e le decisioni ad evitare, nei limiti del possibile, situazioni di rischio per sé, per altre persone o per l'ambiente.

## **2.10 - Diffusione ed osservanza del Codice Etico**

PAL diffonderà il proprio Codice Etico, promuovendone la conoscenza di ogni sua parte tra tutti coloro che collaborano con l'Ente attraverso l'invio di apposita e-mail o pubblicazione sul sito [www.pal-greendivision.it](http://www.pal-greendivision.it) dell'informativa sull'approvazione dello stesso. I Collaboratori sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a chiedere informazioni in merito al suo contenuto in caso di dubbi interpretativi, a collaborare nella sua diffusione e attuazione, nonché a segnalare le eventuali carenze e violazioni del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza.

## **3. Regole di condotta**

### **3.1 Regole di condotta nei rapporti con i Collaboratori**

#### **3.1.1 Politiche di selezione dei Collaboratori**

La selezione dei Collaboratori viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze di PAL, necessitano di idonea copertura. In quest'ottica, PAL procede alla selezione dei Collaboratori nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, senza discriminazioni di alcun genere ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientela nel rispetto della normativa applicabile vigente.

Ciascun Collaboratore è tenuto ad aggiornarsi professionalmente al fine di acquisire sempre maggiori competenze e conoscenze che gli consentano di svolgere il proprio ruolo nel modo più proficuo per sé stesso e per l'Ente.

Ciascun Collaboratore è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli esistenti in PAL

#### **3.1.2 Trattamento dei Dipendenti**

Nel rapporto di lavoro con i propri Dipendenti, PAL predispone e si adopera per mantenere integre tutte le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze professionali di ciascuno possano costantemente arricchirsi ed evolvere in meglio.

L'Ente seleziona e distribuisce gli incarichi ai Dipendenti in base alle loro qualifiche e competenze, senza discriminazione alcuna tra gli stessi.

Questa politica si applica a ogni provvedimento riguardante i Dipendenti, compresi il reclutamento, l'assunzione, l'inquadramento, le promozioni, la cessazione del rapporto di lavoro, la gestione delle gratifiche, la formazione, i programmi educativi, sociali e ricreativi.

#### **3.1.3 Salute e sicurezza del luogo di lavoro**

PAL si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica dei propri Collaboratori mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. A questo fine, PAL effettua un costante monitoraggio sulle condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura

tecnica e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro.

### **3.1.4 Comportamento sul luogo di lavoro**

Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, PAL tutela l'integrità morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi stessi condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questa ragione PAL:

- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o comunque lesivi dell'altrui sfera morale;
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti di molestia sessuale, di qualunque grado, natura e gravità essi siano;
- non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell'altrui dignità motivati da ragioni di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute.

### **3.1.5 Rispetto della normativa in materia di *privacy***

PAL si impegna a tutelare il rispetto della *privacy* in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'Ente.

Il rispetto della *privacy* è garantito, oltre che dal rispetto dalla normativa vigente in materia, dal divieto di esercitare sui Collaboratori qualunque forma di controllo che possa essere ritenuta lesiva della persona.

Le informazioni personali raccolte da PAL sui Collaboratori per motivi attinenti l'attività aziendale non sono comunicabili o diffondibili senza il consenso dell'interessato, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia di Tutela dei Dati Personali.

### **3.1.6 Doveri dei Collaboratori**

Ogni Collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio di PAL da abusi e inutili sprechi.

I Dipendenti devono attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale, utilizzare la posta elettronica per fini strettamente aziendali, non usufruire della navigazione su *internet* in maniera difforme dalle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti e, comunque, non accedendo per nessuna ragione a contenuti generalmente considerati osceni o comunque poco ortodossi.

Nessun Collaboratore può effettuare registrazioni fotografiche, video o audio presso PAL o un Cliente salvo i casi in cui questo rientri nel normale svolgimento dell'attività lavorativa o previa autorizzazione.

È consentito esclusivamente l'uso del *software* previamente autorizzato da PAL.

Non è, altresì, consentita l'utilizzazione di copie di *software* prive di licenza o illegali. La politica aziendale è ispirata al pieno rispetto del *copyright* altrui e all'utilizzazione del *software* concesso ad PAL in base ai termini e alle condizioni stabiliti nella licenza d'uso.

### **3.1.7 Tutele nel rapporto di lavoro**

Tutte le attività di PAL devono essere condotte nel rispetto dei diritti umani, della salute e della sicurezza delle persone e del benessere delle comunità locali in cui PAL opera.

Nessun dipendente di PAL tollererà il lavoro infantile o, in ogni caso il lavoro forzato, discriminazioni di genere culturale, etnico o sessuale, maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali o verbali.

Le retribuzioni dovranno essere pari o superiori al livello prescritto dalla legislazione applicabile.

Gli orari di lavoro saranno determinati nel pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi tempo per tempo vigenti ed in ogni caso nel rispetto di un giusto equilibrio tra ore di lavoro e tempo libero.

Tutti i Dipendenti saranno liberi di esercitare il loro diritto di costituirsi o di associarsi in sindacati od altre organizzazioni per la contrattazione collettiva, così come di astenersi dall'associazione a tali organizzazioni.

### **3.2. Regole di condotta nei rapporti con i *Partners* e altri soggetti terzi**

#### **3.2.1 Concorrenza sleale**

PAL compete sul mercato in modo leale, rispettando le leggi *antitrust* e i regolamenti che hanno come scopo quello di favorire lo sviluppo della libera concorrenza. Ogni Collaboratore è quindi tenuto a osservare con il massimo scrupolo le regole in materia di concorrenza leale e *antitrust*.

Nel caso in cui il Collaboratore nutra dei dubbi circa la conformità della propria condotta ai principi della libera concorrenza, deve chiedere informazioni ad PAL, informare il proprio responsabile ed astenersi dall'agire sino a quando non vi sia certezza che non vi è pericolo di ledere il gioco della libera concorrenza sul mercato.

#### **3.2.2 Omaggi e benefici**

PAL persegue i propri obiettivi imprenditoriali esclusivamente attraverso la qualità dei servizi resi e la capacità imprenditoriale. In questo senso, l'Ente non ammette che i Dipendenti offrano o ricevano a/da soggetti con cui intrattengono rapporti nell'ambito dell'attività lavorativa per conto di PAL regali o omaggi che, per valore o per le circostanze del caso concreto in cui intervengono, possano anche solo originare il dubbio di essere finalizzati a distorcere la corretta pratica commerciale.

È comunque sempre vietato fare omaggi a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Il Dipendente non può mai sfruttare la propria posizione professionale per acquisire dal Cliente e/o dal Fornitore benefici personali.

I pacchi dono di Natale, anche quelli destinati personalmente ad un singolo Dipendente, devono essere messi a disposizione per la lotteria interna a favore di tutti i Dipendenti.

Ogni richiesta/offerta di denaro o di vantaggio improprio, deve essere immediatamente respinta e portata dai dipendenti a conoscenza della Direzione.

Inoltre ogni Dipendente dovrà informare la Direzione prima di recarsi a pranzo e/o a cena con un Partner e/o un Cliente e/o un Fornitore dell'Azienda.

#### **3.2.3 Scelta dei *Partners***

Nella scelta dei *Partners*, PAL si ispira al principio del massimo vantaggio competitivo unitamente a quello della massima qualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione e concedendo a ogni partner in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla stipula di contratti con l'Ente.

PAL si riserva di non intrattenere rapporti con *Partners* che nello svolgimento dell'attività dovessero adottare comportamenti non in linea con quelli previsti nel presente Modello.

### **3.3 Regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi**

#### **3.3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti di lavoro intrattenuti dai Collaboratori di PAL con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei principi fissati nel Modello, ivi compreso il Codice Etico, delle procedure interne e dei protocolli di PAL.

È vietato in ogni caso fare regali a pubblici Dipendenti o accettare omaggi dagli stessi.

PAL non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi che versino in conflitto di interessi.

#### **3.3.2 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali**

PAL non favorisce né discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.

PAL non fornisce contributi economici né di altro genere, direttamente o indirettamente, a partiti, organizzazioni politiche, sindacati, né a loro rappresentanti.

#### **3.3.3 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione**

I Collaboratori di PAL devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni riguardanti l'azienda ai rappresentanti della stampa o degli altri mezzi di comunicazione.

Qualsiasi comunicazione di interesse pubblico relativa a PAL agli organi di informazione è effettuata esclusivamente dagli organi a ciò preposti da PAL.

## **4. Conflitto di interessi**

### **4.1 Conflitto di interessi**

Tutti i Collaboratori di PAL devono evitare ogni situazione che possa determinare un conflitto di interessi rispetto all'Ente. In questa prospettiva, si ricorda che l'esistenza, anche solo potenziale, di conflitti di interesse non solo danneggia l'immagine e la reputazione di PAL, ma anche la capacità dei Collaboratori di assumere decisioni nell'interesse dell'Ente.

Un conflitto di interessi si verifica quando sussiste un interesse esterno che sia contrapposto, anche in minima parte, agli interessi di PAL. Esso può scaturire, in via esemplificativa, da qualsiasi tipo di rapporto, accordo o situazione che riduca o interferisca con la capacità dei Collaboratori di PAL di prendere decisioni nell'interesse dell'Ente.

Segnatamente i Collaboratori sono tenuti a non avere nessun interesse economico che possa risultare in conflitto con le loro mansioni e/o cariche nell'ambito dell'organizzazione di PAL e a non ricercare alcun indebito vantaggio per sé o per altri mediante l'abuso dello svolgimento della suddetta posizione, l'offerta o l'accettazione di vantaggi anche tramite i o da parte dei membri della propria famiglia o di persone comunque ad essi collegate.

Fatta eccezione per attività limitate nell'ambito di organizzazioni a scopo sociale (comitati scolastici, associazioni sportive locali, o di proprietari) le eventuali offerte ai Collaboratori di cariche direttive con mansioni anche non esecutive o in veste di supervisore di iniziative commerciali o di enti *no-profit* devono essere sottoposte all'esame ed alla approvazione degli organi preposti all'interno di PAL.

### **4.2 Prevenzione del conflitto di interessi**

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi tutti i Collaboratori di PAL sono tenuti a

segnalare ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza l'esistenza di situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

#### **4.3 Divieto di concorrenza**

Non è consentito ai Dipendenti di PAL assumere incarichi dirigenziali, Dipendenti o consensuali nell'interesse di Enti concorrenti, se non nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e individuale tra l' Ente ed ogni singolo Dipendente.

### **5. Gestione delle informazioni**

#### **5.1 Obbligo di riservatezza**

I Collaboratori di PAL hanno l'obbligo di non utilizzare, diffondere o comunicare a terzi notizie, dati, informazioni relative alla Ente, nonché a Clienti e Fornitori di PAL, la cui cognizione è stata resa possibile o agevolata dalla attività lavorativa svolta nell'interesse dell'Ente.

PAL chiede ai propri Collaboratori di mantenere la riservatezza anche su notizie, dati e informazioni acquisite nel corso o in occasione di precedenti impieghi, che, per il loro carattere riservato e/o confidenziale, non devono essere utilizzate nell'interesse dell'Ente.

#### **5.2 Trasparenza e veridicità dei dati informativi**

I dati informativi di PAL, siano essi funzionali ai rapporti interni all'Ente, siano essi destinati all'esterno, devono essere veritieri, accurati, completi e chiari.

In quest'ottica, la rilevazione e registrazione dei dati contabili deve avvenire in modo tempestivo ed essere supportata da idonea documentazione.

Chi dovesse venire a conoscenza dell'avvenuta falsificazione di dati informativi o contabili è tenuto ad informarne il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

#### **5.3 Documenti e scritture contabili**

Le scritture contabili e la relativa documentazione di supporto devono accuratamente descrivere e riflettere la natura della operazione cui fanno riferimento.

PAL è tenuta a conformarsi alle regole e procedure contabili definite dalla Regione e dalla normativa di settore:

Pertanto nelle suddette scritture non devono essere riportate registrazioni false o che si rivelino comunque ingannevoli.

Ai revisori contabili, ed ai commercialisti della cui assistenza PAL si avvale ed al cui controllo PAL sottopone la propria attività, deve essere pertanto Fornita piena ed integrale informazione.

#### **5.4 Conservazione dei documenti**

I documenti utilizzati nell'espletamento dell'attività nell'interesse di PAL vanno conservati e archiviati.

I Collaboratori di PAL non devono mai distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Nel caso in cui vi siano dubbi in merito alle modalità di trattamento e conservazione dei documenti i Collaboratori devono chiedere informazioni alle funzioni preposte.

### **6. Disposizioni di attuazione**

#### **6.1 Effettività del Codice Etico**

PAL promuove la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i propri Collaboratori

e Consorziati e chiede agli stessi di rendersi a loro volta promotori nel portare a conoscenza di *Partners* e terzi in genere i principi contenuti nel Codice.

PAL tutela tutti i propri Collaboratori che contribuiscono all'attuazione del presente Modello.

PAL vigila affinché nessun Collaboratore possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver attuato i principi del Codice Etico, averne portato a conoscenza altri soggetti o avere segnalato all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

PAL garantisce la piena effettività delle disposizioni contenute nel Codice Etico. A questo scopo, ove vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del Codice Etico, PAL avvierà immediatamente le opportune verifiche e, in caso di riscontro positivo, le adeguate misure sanzionatorie, sopra descritte.

Nell'ambito della sua funzione ispettiva e repressiva, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare costantemente il rispetto delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico.

## **6.2 Violazioni del Codice Etico**

L'accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico viene perseguita da PAL in modo tempestivo e adeguato, con le idonee sanzioni del caso commisurate e proporzionali alla gravità della infrazione commessa, a prescindere dalla circostanza che sia sorto un procedimento penale per i casi in cui le condotte che violino il Codice Etico costituiscano reato.

I Collaboratori, i *Partners* e, più in genere, chi ha comunque rapporti con PAL deve essere ben cognito del fatto che PAL reprime con le adeguate misure del caso, sopra descritte, i comportamenti che non rispettano le regole e i principi del Codice Etico. A questo fine, l'Ente provvede a diffondere la conoscenza dei contenuti del presente Codice con ogni mezzo ritenuto adeguato.

PAL si riserva di non intrattenere rapporti con Collaboratori, *Partners* e terzi in genere che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

## **6.3 Aggiornamento del Codice Etico**

PAL cura l'aggiornamento periodico del presente Codice, al fine di garantirne la piena effettività e rispondenza alle concrete situazioni in cui si trovano ad operare i suoi Collaboratori.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che i risultati raggiunti nell'applicazione del Codice Etico siano adeguati rispetto agli obiettivi segnalando prontamente agli Organi competenti la necessità o anche soltanto l'opportunità degli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.

Si evidenzia, da ultimo, come per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure aziendali richiamate in precedenza, trovano applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.